

Legge regionale 21 novembre 1983 , n. 81 - TESTO VIGENTE dal 22/11/1983

Finanziamenti alle Unità Sanitarie Locali per la revisione prezzi relativa alle opere di edilizia ospedaliera.

Art. 2

Le domande per la concessione dei finanziamenti debbono essere presentate alla Direzione regionale dell' Igiene e della Sanità corredate da una apposita deliberazione adottata dal Comitato di gestione dell' USL interessato, nonché da una relazione illustrativa dello stato delle opere e delle necessità finanziarie.